

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI MONTECCHIO MAGGIORE

STATUTO

TITOLO 1°- DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

Art.1 – E' costituita, con sede in Montecchio Maggiore, una Associazione denominata "Club Alpino Italiano – Sezione di Montecchio Maggiore" e sigla "C.A.I. Sezione di Montecchio Maggiore", si definisce zona di attività della sezione il territorio sul quale essa svolge attività organizzata, stabile e continuativa, inclusa la gestione di strutture ricettive di Montecchio Maggiore e comuni limitrofi privi di propria sezione C.A.I.

Art.2 – L'Associazione è una Sezione del Club Alpino Italiano (C.A.I.) ed uniforma il proprio statuto allo Statuto ed al Regolamento Generale del C.A.I. La sezione è struttura periferica del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti, ed è soggetto di diritto privato.

La sezione è costituita come associazione riconosciuta ai sensi della legge 383/00 sulla "disciplina delle associazioni di promozione sociale" –APS e delle agevolazioni fiscali previste dal D.L. 460/97 sul "riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale", l'ordinamento sezionale dovrà tenere conto delle normative suddette.

Art.3 – L'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre

TITOLO 2°- SCOPI

Art.4 – L'associazione ha lo scopo di:

- tutelare gli interessi generali dell'alpinismo e collaborare con tutti gli Enti, pubblici o privati, che si occupano, nell'ambito locale, di problemi connessi con l'alpinismo;
- promuovere la pratica dell'alpinismo in tutte le sue forme, compreso lo sci-alpinismo;

- promuovere la conoscenza e lo studio delle montagne ed in special modo delle Prealpi Trivenete;
- promuovere attività didattiche, rivolte particolarmente ai giovani, quali: corsi teorico-pratici di alpinismo di sci-alpinismo e di speleologia; gite ed ascensioni collettive ; conferenze; dibattiti; proiezioni;
- provvedere all'organizzazione del servizio di soccorso alpino della zona di competenza;
- costruire e mantenere in efficienza rifugi, sentieri, bivacchi fissi ed altre opere alpine;
- assumere iniziative per la difesa dell'ambiente naturale montano;
- organizzare soggiorni montani invernali o estivi, per gli associati, al fine di promuovere la pratica dell'alpinismo degli stessi;
- assumere ogni altra iniziativa atta al conseguimento degli scopi sociali;

Art.5 – L'Associazione non ha scopi di lucro, è indipendente , apolitica, aconfessionale

TITOLO 3° -SOCI

Art.6 – I soci dell'Associazione sono benemeriti, ordinari, famigliari e giovani, secondo le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale. I Soci sono tenuti al pagamento delle quote fissate annualmente dall'Assemblea per le singole categorie

Art.7-La domanda di ammissione a Socio, redatta su apposito modulo e controfirmata da almeno un Socio presentatore iscritto all'Associazione da almeno due anni e, per i minori, anche da chi esercita la potestà, deve essere presentata, accompagnata dalla quota annuale e dalla tassa di iscrizione (comprensiva del costo della tessera). Al Consiglio Direttivo che, previa affissione all'Albo Sociale per un periodo di giorni otto, delibera insindacabilmente, restituendo quanto versato in caso di mancato accoglimento.

Art.8- Con la domanda, il richiedente si impegna ad osservare le norme dello Statuto e del Regolamento Generale e di quello Sezionale, nonché quelle emanate dai componenti gli organi sociali.

Art.9- L'ammissione , in qualunque epoca dell'anno venga accordata, ha l'effetto dal principio dell'anno medesimo, a meno che non si tratti di domanda presentata dopo il 31 ottobre, nel qual caso ha effetto per l'anno successivo. L'efficacia dell'iscrizione a Socio decorre , a tutti gli effetti sociali e assicurativi, dalla data di arrivo alla Segreteria Generale, degli elenchi dei nominativi.

Art.10 – L'obbligo del Socio annuale si intende rinnovato di anno in anno.

Art. 11 – Il socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale ; l'accertamento della morosità è di competenza del consiglio direttivo della sezione; non si può riacquistare la qualifica di socio, mantenendo l'anzianità di adesione , se non previo pagamento alla sezione delle quote associative annuali arretrate. Il socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai soci.

Art.12 – I Soci della Sezione ordinari, famigliari e giovani, oltre a quanto previsto dall'art.9 dello Statuto, hanno diritto:

- a) I soci, purché maggiorenni, hanno il diritto di voto nelle Assemblee sezionali ed il diritto di esercitarvi l'elettorato attivo e passivo ed iscritti al C.A.I. Da almeno 2 (due)anni compiuti;
- b) ricevere le pubblicazioni sociali a seconda delle rispettive categorie di appartenenza, edite entro il 31 marzo dell'anno seguente;
- c) frequentare la Sede Sociale, ad usare la biblioteca, i materiali e gli attrezzi in dotazione alla Sezione, il tutto secondo le norme stabilite dal Consiglio Direttivo anche con appositi regolamenti;
- d) partecipare alle manifestazioni indette dalla Sezione uniformandosi alle disposizioni relative;

- e) ad usufruire dei rifugi della Sezione e, con parità di trattamento, di quelli della Sede Centrale e delle altre Sezioni e Sottosezioni, a norma dei relativi regolamenti;
- f) fregiarsi del distintivo sociale e a riceverne uno speciale se iscritti al C.A.I. ininterrottamente da 50 o 25 anni;
- g) ad usufruire delle polizze assicurative stipulate dagli organi centrali, ricorrendone le condizioni regolamentari.
- h) I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della sezione anche nel caso di suo scioglimento e liquidazione.
- i) Non è ammessa la distribuzione ai soci, anche parziale ed in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio della sezione.

Art.13 –Il socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento;le dimissioni devono essere presentate per iscritto al consiglio direttivo della sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata

Art.14 - Il Consiglio Direttivo può adottare, nei confronti del Socio che tenga un contegno contrastante con lo spirito informativo dell'Associazione o con le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare.

Art. 15 – Il socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi sezione. La richiesta di trasferimento da una sezione ad un'altra deve essere comunicata immediatamente alla sezione di provenienza dalla sezione presso la quale il socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data della comunicazione

TITOLO 4° - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art.16 – Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente

- il Cassiere
- il Segretario
- il Collegio dei Revisori dei Conti

Le deliberazioni degli organi sezionali sono vincolati nei confronti dei soci della sezione

Art.17 – Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito, e non possono essere affidate che a Soci iscritti all'associazione da almeno due anni compiuti

Capo 1° - Assemblea

Art.18 – L'Assemblea è formata da tutti i Soci. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; essa rappresenta tutti i Soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti e dissidenti. Ed è escluso il voto per corrispondenza

L'Assemblea:

- elegge i Consiglieri, i Revisori dei Conti e gli eventuali Delegati;
- approva annualmente il programma dell'Associazione, la relazione del Presidente ed i bilanci preventivo e consuntivo;
- delibera sulle modifiche del presente Regolamento;
- determina la quota associativa annuale;
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione, stabilendone le modalità, o nominando uno o più liquidatori;
- delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o che venga sollevata mediante mozione sottoscritta da almeno venticinque Soci.

Art.19 – L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro *il termine perentorio del 31 marzo* per l'approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche sociali; può essere inoltre convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno. L'Assemblea deve essere convocata senza indugio quando ne facciano richiesta motivata almeno un decimo dei Soci. La convocazione avviene mediante avviso esposto nella Sede Sociale e spedito a tutti i soci almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza; nell'avviso devono essere indicati l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della convocazione.

Art.20 - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali; i Soci minori non hanno diritto di voto. I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri Soci mediante delega scritta, esclusi i consiglieri; ogni Socio non può portare più di dieci deleghe. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà degli aventi diritto di voto; tuttavia in seconda convocazione, che potrà tenersi anche ad un'ora di distanza dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita, qualunque sia il numero dei presenti.

Art.21 – L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, in caso di mancanza dello stesso l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente sceglierà il Segretario e due scrutatori, questi ultimi scelti tra i Soci non ricoprenti cariche sociali. Gli scrutini vengono effettuati durante l'Assemblea, per quanto possibile, oppure presso la Sede Sociale, in seduta pubblica, che deve essere convocata prima della chiusura dell'Assemblea. Il verbale dell'Assemblea viene firmato dal Presidente e dal Segretario e gli scrutini anche dagli Scrutatori.

Art.22 – Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti. Tuttavia:

- le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili debbono essere approvate con la maggioranza dei due terzi;
- le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie debbono essere approvate con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei Soci aventi diritto al voto, da due Assemblee tenute a distanza non inferiore a sei mesi l'una dall'altra;
- la deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata con la maggioranza dei tre quarti di tutti gli aventi diritto;
- le nomine alle cariche sociali si fanno a scheda segreta.

Art.23 – Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su rifugi od altre opere alpine e le modifiche dello Statuto devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto, tale deliberazioni non acquisteranno efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Consiglio Centrale del C.A.I. .

CAPO 2° - Consiglio Direttivo

art.24 -Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo della Associazione; è eletto dall'Assemblea ed è composto da dodici Consiglieri che vengono rinnovati per un terzo ogni anno, durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Il Consiglio nomina nel suo seno, nella prima riunione: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Cassiere che durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Art.25 – Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo le limitazioni contenute nel presente Statuto e nello Statuto e Regolamento Generale del C.A.I. . In particolare esso:

- dirige la Sezione e ne promuove le iniziative e le manifestazioni ai fini sociali;
- ne amministra e gestisce il patrimonio;
- delibera per l'ammissione di nuovi Soci;
- approva la costituzione delle Sottosezioni e dei Gruppi;
- convoca le Assemblee e ne formula l'ordine del giorno;
- redige i bilanci;
- presenta annualmente la sua relazione morale ed economica all'Assemblea;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni assembleari e l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale e del presente Regolamento.

Art.26 – Il Consiglio dichiara decaduti dalla carica quei componenti che senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre sedute consecutive.

Art.27 – Al Consigliere che per qualsiasi causa, venga a mancare nel corso del triennio, subentra il primo dei non eletti. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituti. In caso di dimissioni di oltre la metà del Consiglio, deve convocarsi l'Assemblea nel termine di trenta giorni, ove occorra, a cura dei Revisori dei Conti.

Art.28 – Il Consiglio è convocato dal Presidente o da che ne fa le veci o a richiesta di almeno quattro Consiglieri, di regola almeno una volta al mese, tranne agosto, mediante avviso da comunicarsi almeno tre giorni prima della seduta, salvo casi di urgenza. Le riunioni del Consiglio, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente e le deliberazioni prese a maggioranza di voti con la presenza di almeno sette Consiglieri. Il verbale della seduta è redatto dal Segretario e firmato da questi o dal Presidente.

CAPO 3° - Presidente

Art.29 – Il candidato alla carica di presidente della sezione al momento della elezione deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o periferiche o deve avere anzianità di iscrizione alla sezione non inferiore a due anni sociali completi

CAPO 4°- Cassiere e Segretario

Art.30 – Il Cassiere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'Associazione e ne tiene la contabilità.

Art.31 – Il Segretario compila i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, pubblica e dà attuazione alle deliberazioni di quest'organo e sovra intende ai servizi amministrativi dell'Associazione.

CAPO 5°- Revisori dei Conti

Art.32 – Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri, nominati dall'Assemblea per un periodo di tre anni e sono rieleggibili. Esso elegge nel suo seno un Presidente.

Art.33 – Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'Organo di controllo della contabilità sociale. Esso si riunisce almeno una volta ogni tre mesi; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio Direttivo. I Revisori dei Conti hanno il diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono fare inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno anche il diritto di chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali. Potranno procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

TITOLO 5° - DELEGATI ALLA SEDE CENTRALE

Art.34 – I Delegati alla Sede Centrale rappresentano, con il Presidente, la Sezione all'Assemblea dei Delegati. Essi sono nominati dall'Assemblea ogni tre anni, a norma delle disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale. La carica non è incompatibile con le altre cariche sociali.

TITOLO 6° - COMMISSIONI

Art.35 – Il Consiglio Direttivo può dar mandato di disciplinare e svolgere le attività tecniche ed i servizi della Sezione a speciali Commissioni. A ciascuna Commissione è preposto un consigliere il quale si avvale dell'opera di almeno tre collaboratori, scegliendoli fra i Soci di sua fiducia con l'approvazione del Consiglio Direttivo. Le Commissioni rispondono del loro operato verso il Consiglio Direttivo.

TITOLO 7 ° - SOTTOSEZIONI

Art.36 – La Sezione può, su richiesta di almeno cinquanta Soci maggiorenni, con deliberazione del Consiglio Direttivo,

costituire delle Sottosezioni, le quali devono osservare le disposizioni dello Statuto, del Regolamento Generale e del presente Regolamento. Tale delibera deve essere inviata al CDR DEL GRUPPO REGIONALE per l'approvazione. La sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall'ordinamento della sezione ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale. Le Sottosezioni possono darsi un proprio Regolamento interno, da approvarsi preventivamente dal Consiglio Direttivo Sezionale. In caso di scioglimento di una sottosezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del collegio regionale o interregionale dei revisori dei conti competente per territorio. Le attività patrimoniali nette risultanti dalla liquidazione, restano immediatamente acquisite al patrimonio della sezione.

TITOLO 8° GRUPPI

Art.37 – La Sezione può, con deliberazione del Consiglio Direttivo, autorizzare la costituzione di Gruppi di Soci aventi particolare autonomia dal punto di vista tecnico ed organizzativo ed, ove occorra, amministrativo e ne determina le norme di costituzione e funzionamento in armonia con le disposizioni del presente Regolamento.

TITOLO 9° CARICHE SOCIALI

Art.38- Le elezioni e le designazioni sono effettuate con voto libero e segreto. Il voto per la designazioni e per l'elezione alla cariche sociali è libero, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica , ed è segreto, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere la propria volontà esclusivamente su scheda segreta. E' escluso pertanto dal procedimento di designazioni o di elezione ogni altro tipo di votazione , inclusa quella per acclamazione

Art.39 – Le cariche negli organi sezionali sono gratuite. La gratuità delle cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato, nonché per almeno tre anni dopo la conclusione dello stesso. Lo stesso principio vale nel caso di attribuzione di un incarico

Art.40 – Gli eletti durano in carica non più di tre anni. Essi sono rieleggibili una prima volta e lo possono essere ancora dopo almeno un anno di interruzione, escluso il presidente sezionale

TITOLO 10°- SCIoglimento DELLA SEZIONE

Art.41 – La Sezione può essere sciolta per deliberazione dell'Assemblea Sezionale su proposta del Consiglio Direttivo e su domanda sottoscritta da almeno un quarto dei Soci aventi diritto al voto e con voto favorevole dei tre quarti degli iscritti aventi diritto. In caso di scioglimento di una sezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del collegio nazionale dei revisori dei conti del Club Alpino Italiano.

Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, sono assunte in consegna e amministrare per non più di tre anni dal CDR (consiglio direttivo regionale) e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del GR (gruppo regionale) interessato

DISPOSIZIONI GENERALI

L'adeguamento dell'ordinamento delle strutture periferiche alle modifiche dell'ordinamento della struttura centrale è atto dovuto. E' adottato dal Consiglio Direttivo Sezionale con propria delibera, da portare ad approvazione dell'assemblea dei soci nella prima seduta utile

Lo statuto sezionale è stato approvato all' unanimità durante
l'assemblea generale ordinaria del 29 novembre 2007

Il presidente
Mirco Scarso